



Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università

Pagina Facebook.: <https://www.facebook.com/cisalbari/>

e-mail michele.poliseno@uniba.it

telef. 3346944413

Segreteria di Ateneo

Lecce 07/07/2016

**Al Dott. Emanuele FIDORA
Direttore Generale**

**Al personale Tecnico Amministrativo
e CEL**

**e p.c. Al Delegato del Rettore
prof. Rossano Adorno**

Alla RSU

Alle OO.SS.

**Università del SALENTO
SEDE**

Oggetto: Risposta alla nota n. 51205 del 01/07/2016 del Direttore Generale sulla richiesta di rideterminazione dello straordinario anno 2016 e non solo.

La scrivente organizzazione sindacale, in data 07/06/2016 ha inviato una nota a codesta Amministrazione per rideterminare il fondo ex art. 86 straordinario 2016 (vedi allegato 1).

La nota era corredata dal verbale del Collegio dei Revisori sul fondo ex art. 86 e dalla Relazione illustrativa e finanziaria fondo straordinario anno 2016 dell'Università di Ferrara, in quanto, nel Collegio dei Revisori si riscontrava come componente effettivo il Dott. Giuseppe Cananzi, Dirigente del MEF, il quale è responsabile dell'Ufficio XIV "Analisi e valutazioni economiche, a livello intersettoriale, della contrattazione collettiva integrativa delle amministrazioni pubbliche e gira in tutte le Università Italiane per fare le ispezioni sui fondi del personale.

Pensavamo che queste informazioni potessero costituire per questa Amministrazione un input al fine di "prendere carta e penna" e scrivere all'IGOP o all'ARAN per avere spiegazioni in merito e per non far essere il **personale dell'UniSalento figli di un DIO minore**.

Invece in data 01/07/2016 con nota n. 51205 il Direttore Generale dott. Emanuele Fidora, ha preferito rispondere alla nostra richiesta con una nota (Allegato 2), che ribadisce che *"dalla lettura della documentazione allegata alla predetta nota si evincono unicamente delle mere affermazioni non sostenute da argomenti giuridici"*.

Allora ci siamo domandati "come mai la maggior parte delle Università Italiane non effettuano un taglio presunto come previsto dalla DL 78 del 2010 art. 9 comma 2 bis e dalla Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 236"?

Abbiamo scoperto che l'Aran (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), istituita già dal D. Lgs 29/1993 ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai DD.Lgs. 165/2001 e 150/2009, la quale è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, la quale rappresenta le pubbliche amministrazioni



Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università

Pagina Facebook.: <https://www.facebook.com/cisalbari/>

e-mail michele.poliseno@uniba.it

telef. 3346944413

Segreteria di Ateneo

nella contrattazione collettiva di I e II livello, aveva inviato all'IGOP (Allegato 3) con nota 5401 del 13/05/2013 chiarimenti a taluni enti locali, i quali, come nelle Università hanno nettamente distinto i fondi destinati allo straordinario con quelli destinati alla contrattazione integrativa, sul taglio non dovuto sullo straordinario.

Tale nota specifica che *“certamente può ritenersi condivisibile la scelta di circoscrivere il limite previsto dall'art. 9 comma 2 bis, DL n. 78/2010 alle sole risorse destinate alla contrattazione integrativa; per il diverso fondo dello straordinario, chiaramente e nettamente distinto da quello generale delle risorse destinate alla contrattazione integrativa..... non si pone un problema di eventuale crescita del suo ammontare per il periodo successivo al 2010, dato che..... esso, come quantificato presso ciascuna Amministrazione, è immodificabile in aumento. Né, in termini più generali, si pone per tali risorse un problema di **limite alla crescita** (e, conseguentemente, di riduzione proporzionale del su detto limite) dal momento che si tratta di un fondo non soggetto ad alcuna dinamica”*. Tale parere si basa sulla considerazione che *“le risorse dello straordinario, per la specifica finalità cui sono destinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non manifestano e non possono manifestare una correlazione diretta ed automatica con il numero dei dipendenti in servizio. **Sussiste, anzi, una correlazione inversa**, dato che, in presenza di una riduzione del personale, per garantire la continuità dei servizi, si potrebbe determinare presso una ente una maggiore esigenza di ricorso a tale istituto”*

Lo stesso discorso varrebbe per Legge n. 133 art. 67, comma 5 del 6 agosto 2008, che prevede la riduzione del 10% del fondo annuo.

Il CSA della CISAL Università del Salento;

CHIEDE

al Direttore Generale, di rideterminare tutti i fondi dello straordinario (ex art. 86), dal 2011 sino al 2014 e i risparmi accertati devono confluire nelle risorse indicate nell'art. 88, come previsto dal CCNL 2006/2009 art. 86 comma 4 e per il taglio effettuato sullo straordinario 2016, si richiede la rideterminazione del fondo.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Il Rappresentante Legale
CSA della CISAL Università
Michele Poliseno

Coordinamento Sindacale Autonomo della Cisl Università

Pagina Facebook.: <https://www.facebook.com/cisalbari/>

e-mail michele.poliseno@uniba.it

telef. 3346944413

Segreteria di Ateneo

Bari 06/06/2016

Al Dott. Emanuele FIDORA
Direttore Generale
Università del SALENTO
SEDE

Oggetto: Richiesta di rideterminazione dello straordinario anno 2016

La scrivente organizzazione sindacale, pur avendo già firmato l'ipotesi sul
**"CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-
ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016"**

CHIEDE

a Codesta Amministrazione di rideterminare il fondo ex art. 86, per le ragioni già espresse in sede di contrattazione, di seguito riportate:

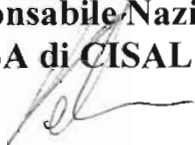
- nell'accordo all'art. 2 al primo comma viene effettuato un taglio presunto dal fondo previsto dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 67, comma 5, che prevede sia del 10%, pari ad € 17.333,22 ;
- sempre nell'art. 2 al secondo comma viene effettuato un taglio presunto utilizzando la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 236.

A conferma di quanto da noi richiesto in contrattazione, si allega, il verbale del Collegio dei Revisori sul fondo ex art. 86 e la Relazione illustrativa e finanziaria fondo straordinario anno 2016 Università di Ferrara, dove a pag. 3 sezione 3 (eventuali decurtazioni) viene ribadito che *"tale disposizione normativa non trovi applicazione sul fondo straordinario"*.

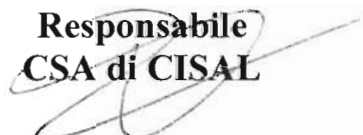
Si è ritenuto opportuno esaminare l'università di Ferrara considerato che nel Collegio dei Revisori risulta essere componente effettivo il Dott. Giuseppe Cananzi Dirigente del MEF, responsabile dell'Ufficio XIV "Analisi e valutazioni economiche, a livello intersettoriale, della contrattazione collettiva integrativa delle amministrazioni pubbliche. Supporto alle attività di acquisizione dei dati sui contratti integrativi. Analisi degli effetti della contrattazione integrativa sugli andamenti retributivi".

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Michele POLISENO
Responsabile Nazionale
CSA di CISAL



Teresa FIORENTINO
Responsabile
CSA di CISAL





UNIVERSITA' DEL SALENTO
Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
Viale Gallipoli 49 - 73100 - Lecce
Tel. 0832-293005/293204/293221 - Fax 0832-293005

Lecce, 01-07-2016

Prot. n. 51205 Pos. I/10

Alla O.S. CSA di CISAL
Università
(cisal@unisalento.it)

e p.c. Al Delegato del Rettore
prof. Rossano Adorno

Alla RSU

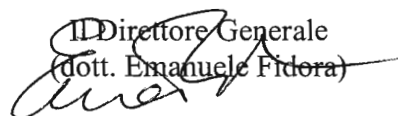
Alle OO.SS.: FLC/CGIL-
CISL/Università - UIL/RUA
Fed. CONFSAL/SNALS-
Università/CISAPUNI-USB-P.I.

LORO SEDI

Oggetto: Fondo straordinario anno 2016. Richiesta di rideterminazione.-

Si riscontra la nota di codesta O.S. del 7/6/2016, assunta al protocollo generale al n. 38455 del 7/6/2016, per significare che dalla lettura della stessa non emergono elementi tali da indurre questa Amministrazione a mutare orientamento in merito alla modalità di determinazione del Fondo per il lavoro straordinario. Invero, dalla lettura della documentazione allegata alla predetta nota si evincono unicamente delle mere affermazioni non sostenute da argomentazioni giuridiche.

Il Direttore Generale
(dott. Emanuele Fidora)





AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0005401/2013 del 13/05/2013

Direzione Studi, Risorse e Servizi



e p.c. All'IGOP - Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi
del lavoro pubblico
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: "Progetto di collaborazione e assistenza su contrattazione integrativa e uniforme
applicazione dei contratti collettivi".

Si fa riferimento alle problematiche interpretative, emerse e già discusse in occasione degli incontri avuti con i comuni aderenti al progetto indicato in oggetto, concernenti l'applicazione delle disposizioni contrattuali sulle "risorse decentrate", alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010.

Tenuto conto della primaria esigenza di prospettare soluzioni sempre pienamente coerenti con le disposizioni di legge vigenti, questa Agenzia ha ritenuto necessario coinvolgere il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGOP, per la opportuna condivisione di alcune delle soluzioni prospettate.

Analogo coinvolgimento si è realizzato per la validazione del "foglio di lavoro", finalizzato alla corretta quantificazione delle risorse decentrate nel rispetto dei vincoli di legge, illustrato nel corso di uno degli ultimi incontri avuti.

A seguito dei contatti intercorsi, l'IGOP ha validato il "kit excel per la gestione delle risorse decentrate" (trasmesso via PEC in allegato al messaggio di trasmissione della presente nota), ritenendolo coerente con le vigenti norme di legge che stabiliscono limiti alla crescita dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Si comunica altresì che, relativamente a due delle problematiche interpretative a suo tempo discusse, il medesimo Ispettorato ha asseverato, nei termini seguenti, le soluzioni interpretative, già prospettate:

1) estensione del limite legale di crescita delle risorse anche alla quantificazione delle disponibilità finanziarie per lavoro straordinario: *nel Comparto Regioni-Autonomie Locali, in cui il fondo per lo straordinario è nettamente distinto dal "fondo" destinato al finanziamento della contrattazione integrativa (cd "risorse decentrate"), il limite 2010 va quantificato ed applicato con riferimento alle predette "risorse decentrate" (fondo in senso stretto) o al complesso delle risorse (risorse decentrate + fondo straordinario)?*

La regola generale, individuata dal DL n. 78/2010, è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Ciò posto, dalla disciplina dell'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 1° aprile 1999, si evince chiaramente la limitazione delle risorse per lo straordinario, predeterminate con i parametri previsti dal CCNL e ancorate all'ammontare storico costituito dal fondo previsto dall'art. 31, c.2, CCNL del 6.7.1995 ridotto del 3%. Dette risorse sono, dunque, già bloccate e sottoposte ad un chiaro limite fin dal 1999.

Pertanto, certamente può ritenersi condivisibile la scelta di circoscrivere il limite previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del DL n.78/2010 alle sole risorse destinate alla contrattazione integrativa (fondo in senso stretto), di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999.

Infatti, per il diverso fondo dello straordinario, chiaramente e nettamente distinto da quello generale delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, non si pone un problema di eventuale crescita del suo ammontare per il periodo successivo al 2010, dato che, come si è detto, esso, come quantificato presso ciascuna amministrazione, è immutabile in aumento. Né, in termini più generali, si pone per tali risorse un problema di "limite alla crescita" (e, conseguentemente, di riduzione proporzionale del suddetto limite) dal momento che si tratta di un fondo non soggetto ad alcuna dinamica.

Occorre, inoltre, evidenziare che le risorse dello straordinario, per la specifica finalità cui sono destinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non manifestano e non possono manifestare una correlazione diretta ed automatica con il numero dei dipendenti in servizio. Sussiste, anzi, una "correlazione inversa", dato che, in presenza di una riduzione del personale, per garantire la continuità dei servizi, si potrebbe determinare presso un ente una maggiore esigenza di ricorso a tale istituto.

2) modalità operative per la quantificazione delle riduzioni previste dalla parte finale dell'art. 9, comma 2-bis, del DL n.78/2010 in relazione alla riduzione del personale: *la riduzione delle risorse, derivante dalla diminuzione del personale in servizio registrata in ciascun anno rispetto all'anno base 2010, va operata direttamente sul limite determinato con riferimento alle risorse 2010 oppure sulle risorse quantificate, di anno in anno, in misura minore o uguale alle risorse 2010?*

In proposito, si deve precisare innanzitutto che le due diverse modalità conducono a risultati diversi solo nell'ipotesi in cui le risorse quantificate di anno in anno siano già in partenza inferiori alle risorse 2010, per effetto di scelte autonome dell'ente in merito al dimensionamento della parte variabile del fondo.

Nel merito della problematica, occorre considerare che l'art. 9, comma 2-bis, in esame, come è noto, è finalizzato a porre un limite alla crescita dei fondi. Nell'ambito del suddetto limite, continuano, invece, ad operare le disposizioni contrattuali relative alle modalità di quantificazione delle risorse decentrate.

In tale contesto, l'anno 2010 viene individuato come "anno base" per quantificare il limite di crescita. La norma legale, peraltro, non si limita solo a fissare un limite dimensionato sul valore certificato delle risorse decentrate per il 2010, ma impone anche di operare una ulteriore riduzione delle stesse in relazione alla diminuzione di personale intervenuta nell'anno di riferimento rispetto a quello in servizio nel 2010.

Ciò premesso, si ritiene più coerente con la finalità della norma (quella di porre un limite alla crescita dei fondi) e con il suo carattere di disciplina di contenimento, nel cui ambito comunque continuano ad operare le disposizioni contrattuali, una modalità applicativa che conduca, di anno in anno, alla definizione di uno specifico limite di crescita (sempre non superiore a quello relativo all'anno 2010), entro il quale gli enti continuano ad applicare le disposizioni contrattuali.

In tale logica, la riduzione da apportare va intesa come "riduzione del limite 2010", in proporzione alla diminuzione del personale in servizio nell'anno di riferimento rispetto al 2010.

Tale soluzione appare anche più coerente con il concetto di "riduzione proporzionale" enunciato nella disposizione.

Vi è infatti proporzionalità, se viene mantenuta una simmetria tra riduzione percentuale del personale (da calcolarsi con riferimento all'anno base 2010) e riduzione percentuale delle risorse (anch'essa da calcolarsi con riferimento al medesimo anno 2010).

Il Direttore

Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe

